

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE

Responsabile: ALDIGERI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1648 del 13/12/2022

Oggetto: PERSONALE - DIPENDENTE MATRICOLA N. 63 - COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER COMPIMENTO DEL REQUISITO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che l'art. 15 del D.L. 4 del 28/1/2019 ss.mm.ii., convertito in Legge n. 26 del 28/03/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" prevede che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne;
- il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti:
- al requisito contributivo, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla Legge 122/2010;

Richiamato l'art. 23 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che prevede:

- la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per anzianità contributiva al raggiungimento del requisito d'accesso al pensionamento previsto per il conseguimento della pensione anticipata per l'anno considerato;
- la comunicazione al/alla dipendente o al dirigente dell'intenzione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, garantendo un preavviso minimo di sei mesi;

Preso atto:

 che il dipendente matricola n. 63, alla data del 1/10/2022, ha maturato il requisito utile al collocamento a riposo per anzianità anticipata avendo un'anzianità contributiva minima pari a 41 anni e 10 mesi;

Determina n. 1648 del 13/12/2022 pag. 1/3

che alla data di che trattasi sono previsti ulteriori 3 mesi di finestra mobile ai sensi del D.L.
4/2019 citato:

Dato atto:

- che all'interessato, pertanto, con nota prot. n. 15699 del 24/05/2022, è stata comunicata, con preavviso di 6 mesi, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ai sensi del citato Regolamento con decorrenza 1/1/2023 ovvero dalla maturazione del requisito oltre i 3 mesi di finestra mobile:
- che lo stesso ha pertanto presentato in data 21/06/2022, domanda all'INPS per il riconoscimento della pensione di anzianità anticipata, avente decorrenza 1/1/2023.

Ritenuto pertanto di procedere al collocamento a riposo d'ufficio del dipendente matricola n. 63 a far tempo dal 1/1/2023 (ultimo giorno lavorativo: 31/12/2022);

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Sonia Manferdelli, Istruttore Amministrativo, Cat. C, dell'Ufficio Gestione del Personale, come da Provvedimento Dirigenziale n. 5893 del 04/3/2021;

Visti:

- l'art. 5 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
- l'articolo 107 commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000;
- l'articolo 41 dello Statuto Provinciale:
- l'art. 25 e 28 del vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei Servizi;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1681 del **29/12/2020**, con la quale è stato conferito alla Dott. Paola Aldigeri l'incarico della posizione organizzativa dell'Ufficio Gestione del Personale e Pari Opportunità con l'attribuzione delle relative deleghe;

Sentito il dirigente responsabile

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per anzianità contributiva del dipendente matricola n. 63 a far tempo dal 1/1/2023 (ultimo giorno lavorativo: 31/12/2022);
- di dare atto che l'anzianità contributiva del dipendente è calcolata presupponendo, per il periodo successivo all'adozione del presente provvedimento, la permanenza in servizio dell'interessato, con piena copertura contributiva, secondo quanto previsto in merito dalla normativa vigente;
- di dare atto che si provvederà alla predisposizione dei conseguenti adempimenti con INPS per la liquidazione del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio del dipendente stesso;
- di dare atto altresì che né per il sottoscritto né per il responsabile del procedimento sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile (ALDIGERI PAOLA) con firma digitale

Determina n. 1648 del 13/12/2022 pag. 2/3